



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2328/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2715/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Roberto Leoni - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 11 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2715/TFNSVE/2025-2026, 2715 - Ricorso proposto dalla società ASD ACCADEMY KATANE SCHOOL (945558) contro la società S.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 ARL (949314) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore Salvi Nathan (2792494)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ASD Academy Katane School ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società SSD Città di Acireale 1946 srl al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Nathan Salvi.

Si è tempestivamente costituita in giudizio al Società resistente SSD Città di Acireale 1946 srl depositando liberatoria a firma dell'allora legale rappresentante della ricorrente ASD Academy Katane School con la quale lo stesso ha rinunciato ai primi ex art 96 e art 99 NOIF relativamente al calciatore Nathan Salvi e ha chiesto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite per avere la stessa richiesto il premio nonostante la liberatoria.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento ma che detto premio è effettivamente obliterato dalla rituale liberatoria in atti trasmessa all'epoca anche ai competenti Uffici della FIGC.

Si difende la ricorrente affermando di non essere a conoscenza della liberatoria perché sottoscritta dal precedente rappresentante legale della Società e comunque insiste per il premio e le spese atteso che la SSD Città di Acireale 1946 srl ha taciuto l'esistenza della liberatoria al momento della richiesta ante causam inviata da parte della ricorrente stessa.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- ritenuta la validità ed efficacia della liberatoria versata in atti dalla SSD Città di Acireale 1946 srl , non contestata dalla ricorrente;
- preso atto che è verosimile che la ricorrente nulla sapesse della liberatoria visto l'avvicendamento degli organi della società e che comunque la resistente avrebbe potuto far presente della esistenza della liberatoria al fine di evitare l'introduzione del presente giudizio;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e ogni altra domanda. Spese compensate.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai